MATRIMONIO E UNIONE CIVILE

Diritti, doveri, responsabilità e scelte consapevoli.

Sottotitolo: Conoscere il significato giuridico del vincolo di coppia e gli effetti che ne derivano.

Lezione a cura di Avvocato Roberta Binaschi



Che cosa significa sposarsi?

01

Il matrimonio è una scelta personale che dà vita a un rapporto giuridico.
- È un atto solenne attraverso il quale due persone manifestano liberamente la volontà di unirsi in matrimonio.
- Determina l'acquisizione dello status giuridico di coniuge.
- Dà origine a un insieme di diritti e doveri reciproci, personali e patrimoniali.
- Costituisce il fondamento giuridico della famiglia fondata sul matrimonio, tutelata dall'art. 29 della Costituzione.

La normativa di riferimento

02

Le principali fonti normative:
- Costituzione italiana
- Art. 2: diritti inviolabili e formazioni sociali.
- Art. 3: principio di uguaglianza.
- Art. 29: famiglia fondata sul matrimonio e uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
- Art. 30: diritti e doveri dei genitori.
- Codice civile – Libro I, Titolo VI: artt. 79–230.
- Legge 1 dicembre 1970, n. 898: disciplina del divorzio.
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396: ordinamento dello stato civile.

Matrimonio civile, matrimonio concordatario e matrimonio religioso

03

Due modalità di celebrazione, effetti civili:
- Matrimonio civile: celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile, secondo le disposizioni del Codice civile e della normativa sullo stato civile.
- Matrimonio concordatario: celebrato davanti al ministro di culto cattolico, con effetti civili mediante trascrizione, secondo il Concordato del 1984.
- Da ricordare: matrimonio religioso e civile appartengono a ordinamenti distinti; il concordatario, una volta trascritto, produce effetti nell'ordinamento italiano.
Riferimenti: artt. 82–83 c.c.; Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984.

Le condizioni per contrarre matrimonio

04

Chi può sposarsi? Condizioni di legge:
1. Età: maggiore età (con possibilità di autorizzazione tribunale a 16 anni – art. 84 c.c.)
2. Libertà di stato: non essere già vincolati da matrimonio o unione civile
3. Capacità: assenza di incapacità matrimoniali previste dalla legge
4. Assenza di impedimenti familiari: niente rapporti di parentela, affinità o adozione vietati
5. Assenza di impedimenti penali: come da art. 88 c.c.

Riferimenti: artt. 84–89 c.c.

Gli impedimenti matrimoniali

05

Quando la legge impedisce di sposarsi?
- Vincolo di precedente matrimonio o unione civile non sciolti
- Vincoli di parentela o affinità
- Omissione delle pubblicazioni
- Interdizione giudiziale per infermità di mente
- Condanna per omicidio nei confronti del coniuge dell'altra persona

Attenzione: non tutti gli impedimenti hanno le stesse conseguenze; alcuni possono essere dispensati.
Riferimenti: artt. 86–89 c.c.

Come si celebra il matrimonio civile?

06

Le fasi principali:
1. Richiesta pubblicazioni matrimoniali
2. Verifica requisiti e impedimenti da ufficiale stato civile
3. Pubblicazione dell'atto per periodo previsto dalla legge
4. Celebrazione davanti all'ufficiale con due testimoni
5. Dichiarazione consenso e formazione atto di matrimonio
- Momento fondamentale: manifestazione del consenso matrimoniale
Riferimenti: artt. 93–107 c.c.; D.P.R. 396/2000
- Le pubblicazioni rendono conoscibile il progetto matrimoniale e permettono opposizioni

Il consenso matrimoniale

07

Il matrimonio deve essere una scelta libera e consapevole:
- Consenso personale e libero
- Non sostituibile da altra volontà
- Manifestato senza violenza o costrizione
- Privo di vizi rilevanti previsti dalla legge
- Non possono essere apposti termini o condizioni

Il matrimonio è fondato sulla volontà di entrambi i nubendi.
Riferimenti: artt. 107, 108 e 122 c.c.

I vizi del matrimonio

08

Quando un matrimonio può essere impugnato?
Categorie principali:
- Mancanza condizioni necessarie (es. vincolo precedente)
- Vizi del consenso: violenza, timore grave, errore essenziale
- Simulazione: accordo per escludere effetti essenziali
- Altri difetti di capacità o impedimenti previsti dal Codice civile
- Violazione delle norme di celebrazione non sempre determina invalidità automatica
Riferimenti: artt. 117–123 c.c.

Violenza, errore e simulazione

09

Vizio – Significato:
- Violenza: consenso estorto con minaccia o timore di eccezionale gravità
- Errore: riguarda identità o qualità personali essenziali tassativamente indicate
- Simulazione: accordo per non adempiere obblighi e non esercitare diritti coniugali
- Non ogni bugia o delusione sentimentale costituisce vizio del consenso

Riferimento: artt. 122 e 123 c.c.

Diritti e doveri dei coniugi

Art. 143 c.c. - con il matrimonio pari diritti e doveri:
- Fedeltà: esclusività affettiva e sessuale secondo significato giuridico
- Assistenza morale e materiale: sostegno reciproco, cura, solidarietà
- Collaborazione nell'interesse della famiglia
- Contribuzione ai bisogni della famiglia
- Coabitazione
- Questi obblighi sono contenuto giuridico del rapporto, nessuna superiorità di un coniuge sull'altro

La contribuzione ai bisogni della famiglia

11

Dovere proporzionato alle possibilità di ciascuno:
- Contribuzione in base a sostanze personali
- Capacità di lavoro professionale
- Capacità di lavoro casalingo (rilevanza giuridica ed economica)

Riferimento: art. 143, comma 3, c.c.

Le decisioni familiari

12

Art. 144 c.c. – indirizzo vita familiare:
- Concordanza tra coniugi sulle decisioni familiari
- Partecipazione di entrambi alle decisioni
- Residenza familiare fissata di comune accordo
- Attuazione dell'indirizzo concordato nei limiti di legge
- Famiglia fondata su condivisione, non subordinazione

Riferimento: art. 144 c.c.

I doveri verso i figli

Responsabilità genitoriale:
- Dovere e diritto di mantenere, istruire, educare, assistere moralmente
- Rispetto capacità, inclinazioni e aspirazioni dei figli
- Mantenimento, istruzione, educazione, assistenza morale
- Diritto a rapporto equilibrato con entrambi i genitori

Riferimenti: artt. 147 e 315-bis c.c.

La crisi del rapporto matrimoniale

14

Che succede se il progetto di vita comune entra in crisi?
- Separazione personale: non scioglie matrimonio ma sospende obblighi e produce effetti giuridici
- Divorzio: scioglimento matrimonio civile o cessazione effetti concordatario
- Possibili obblighi di mantenimento o assegno divorzile
- Regolamentazione affidamento, collocamento, mantenimento e frequentazione figli

Riferimenti: artt. 149–158 c.c.; legge n. 898/1970

Il regime patrimoniale della famiglia

Comunione legale o separazione dei beni?
- Al momento del matrimonio scelta del regime patrimoniale
- Comunione legale: regime legale applicabile in mancanza di scelta diversa
- Separazione dei beni: ciascun coniuge titolare esclusivo dei beni acquistati
- Fondo patrimoniale: vincolo di beni per bisogni famiglia
- Convenzioni matrimoniali: accordi per disciplinare diversamente i rapporti patrimoniali
- Scelta non modifica doveri di assistenza e contribuzione

Riferimenti: artt. 159 e seguenti c.c.

La comunione legale dei beni

Che cosa entra in comunione?
- Acquisti compiuti durante il matrimonio, insieme o separatamente, con eccezioni di legge
- Frutti beni personali non consumati allo scioglimento comunione
- Proventi attività separata non consumati allo scioglimento
- Aziende costituite dopo il matrimonio gestite da entrambi (art. 177 c.c.)
- Comunione legale non significa che ogni bene diventa comune

Riferimento: art. 177 c.c.

I beni personali

17

Quali beni restano esclusivi?
- Beni posseduti prima del matrimonio
- Beni ricevuti per donazione o successione, salvo diversa disposizione
- Beni di uso strettamente personale
- Beni per esercizio professione, salvo eccezioni
- Beni risarcimento danno e pensioni per perdita capacità lavorativa
- Beni acquistati con prezzo trasferimento o scambio di beni personali

Riferimento: art. 179 c.c.

La separazione dei beni

Regime alternativo:
- Ciascun coniuge titolare esclusivo dei beni acquistati durante matrimonio
- Amministrazione autonoma del proprio patrimonio
- Possibilità di acquisti congiunti
- Possibile intestazione immobile a entrambi in quote diverse
- Doveri di contribuzione ai bisogni famiglia restano fermi
- Separazione beni ≠ separazione responsabilità familiari

Riferimento: artt. 215–219 c.c.

Altri strumenti di tutela patrimoniale

Convenzioni matrimoniali e fondo patrimoniale:
- Convenzioni per modificare regime patrimoniale secondo legge
- Forma richiesta: atto pubblico notarile generalmente
- Fondo patrimoniale: vincolo di beni immobili, mobili registrati o titoli per bisogni famiglia
- Fondo non determina regime generale ma vincolo di destinazione

Riferimenti: artt. 162–171 c.c.

L'unione civile: normativa e finalità

20

Legge 20 maggio 2016, n. 76 – Legge Cirinnà:
- Introduzione unione civile per persone stesso sesso
- Finalità: riconoscere giuridicamente coppie dello stesso sesso
- Garantire tutela rapporti affettivi e solidarietà
- Attribuire diritti e doveri reciproci
- Posizione giuridica e patrimoniale assimilabile a coniugi in molti aspetti
- Istituto giuridico autonomo rispetto al matrimonio

Citazione: applicazione disposizioni matrimonio anche a parti unione civile stesso sesso
Riferimento: art. 1, legge n. 76/2016

Chi può costituire un'unione civile?

Soggetti legittimati:
- Due persone maggiorenni
- Stesso sesso
- Manifestazione personale e libera della volontà
- Assenza impedimenti di legge

Unione civile riservata a coppie stesso sesso
Riferimento: art. 1, comma 2, legge n. 76/2016

Le condizioni e gli impedimenti

Quando non è possibile costituire un'unione civile?
- Matrimonio o unione civile precedenti non sciolti
- Interdizione per infermità di mente
- Rapporti di parentela, affinità o adozione vietati
- Condanna definitiva per omicidio nei confronti della parte dell'unione civile

Presenza impedimento può causare invalidità unione civile
Riferimento: art. 1, commi 4–7, legge n. 76/2016

Come si costituisce un'unione civile?

23

Procedimento:
- Richiesta all'ufficiale dello stato civile
- Costituzione davanti all'ufficiale con due testimoni
- Dichiarazione personale di volontà di unione civile
- Registrazione dell'atto da parte dell'ufficiale
- Non sono previste pubblicazioni matrimoniali

Riferimenti: art. 1, commi 2 e 3, legge n. 76/2016; D.P.R. 396/2000

Diritti e doveri delle parti

Art. 1, comma 11, legge n. 76/2016:
- Obbligo assistenza morale e materiale
- Obbligo di coabitazione
- Contribuzione ai bisogni comuni in relazione a sostanze e capacità lavorative
- Accordo sull'indirizzo della vita familiare
- Determinazione concordata della residenza comune

Rapporto fondato su parità e solidarietà reciproca

Le differenze rispetto al matrimonio

Matrimonio e unione civile simili ma non identici:
- Fedeltà: prevista nel matrimonio, non nell'unione civile
- Dovere di collaborazione familiare: previsto nel matrimonio, non nell'unione civile
- Rito religioso con effetti civili: previsto per matrimonio, no per unione civile
- Separazione personale per scioglimento: prevista nel matrimonio, non necessaria nell'unione civile

Riferimenti: art. 143 c.c.; art. 1, commi 11 e 12, legge n. 76/2016

Rapporti patrimoniali e scioglimento dell'unione civile

26

Regime patrimoniale:
- Comunione dei beni regime legale salvo diversa convenzione
- Opzione per separazione dei beni possibile
- Convenzioni matrimoniali ammesse entro limiti di legge

Scioglimento:
- Per morte o morte presunta
- Richiesta da una o entrambe le parti davanti ufficiale
- Dopo 3 mesi dalla volontà di scioglimento possibile domanda
- Possibili negoziazioni assistite e accordi davanti ufficiale

Riferimenti: art. 1, commi 13 e 22–25, legge n. 76/2016

COPPIE DI FATTO

- Conviventi di fatto: due maggiorenni con legami affettivi stabili e assistenza reciproca morale e materiale
- Coppie stesso o diverso sesso
- Non legati da matrimonio, unione civile o rapporti familiari incompatibili
- Disciplina nella Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Legge Cirinnà)

Riferimento: art. 1, commi 36 e 37, L. 76/2016

La convivenza registrata e il contratto di convivenza

- Convivenza stabile dichiarabile all'anagrafe del Comune
- Contratto di convivenza facoltativo per disciplinare aspetti patrimoniali
- Deve essere atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato
- Può regolare contribuzione alle necessità, scelta regime patrimoniale comunione beni
- Non attribuisce status di coniugi o unione civile

Riferimento: art. 1, commi 37 e 50–53, L. 76/2016

Quali diritti e tutele hanno i conviventi?

- **Assistenza reciproca:** diritto di assistenza in caso di malattia e ricovero ospedaliero.
- **Decisioni sanitarie:** possibilità di designare il partner come rappresentante per le decisioni in materia di salute e, in caso di morte, per le disposizioni relative alla donazione di organi e alle esequie.
- **Abitazione familiare:** in caso di morte del convivente proprietario della casa comune, il superstite può avere diritto a continuare ad abitarvi temporaneamente, alle condizioni previste dalla legge.
- **Successione:** non è riconosciuta una quota di eredità al convivente superstite in qualità di legittimario, diversamente da quanto previsto per coniugi e parti dell'unione civile.
- **Cessazione della convivenza:** il convivente in stato di bisogno può avere diritto agli alimenti, se ricorrono i presupposti di legge.

Riferimento normativo: art. 1, commi 39–49 e 65, L. 76/2016.

Matrimonio, unione civile e convivenza di fatto: le differenze

	Matrimonio	Unione civile	Convivenza
Coppie	Sesso diverso	Stesso sesso	Entrambe
Status giuridico	Sì	Sì	No
Assistenza morale e materiale	Sì	Sì	Sì
Dovere di fedeltà espresso	Sì	No	No
Regime patrimoniale legale	Comunione	Comunione	Nessuno, salvo contratto
Diritti successori	Sì	Sì	No, non come legittimario
Scioglimento	Divorzio	Procedura di scioglimento	Cessazione della convivenza

Alcuni casi pratici: mettiamoci alla prova!

Questa slide la utilizzerai per coinvolgere direttamente i partecipanti.

CASO 1 – La casa acquistata dopo il matrimonio

Marco e Giulia si sposano in comunione legale. Dopo due anni acquistano un appartamento, ma il rogitto viene intestato esclusivamente a Marco.
La casa appartiene soltanto a Marco?

Risposta

In linea generale, no. L'acquisto compiuto durante il matrimonio ricade nella comunione legale anche se l'immobile è intestato a uno solo dei coniugi, salvo le eccezioni previste dalla legge.

CASO 2 – L'eredità

Durante il matrimonio, Giulia eredita un appartamento dai genitori.
L'immobile diventa anche di Marco?

Risposta

No, in linea generale. I beni ricevuti per successione sono beni personali, salvo che nell'atto di disposizione testamentaria sia specificato che sono attribuiti alla comunione.

CASO 3 – Il lavoro domestico

Marco lavora a tempo pieno e percepisce uno stipendio elevato. Giulia decide di ridurre la propria attività lavorativa per occuparsi dei figli e della casa.
Giulia contribuisce meno alla famiglia?

Risposta

No. L'art. 143 c.c. riconosce espressamente la rilevanza della capacità di lavoro casalingo ai fini della contribuzione ai bisogni della famiglia.



Modalità di svolgimento: prima di mostrare le risposte, chiedi ai partecipanti cosa ne pensano. Dedica circa due minuti a ciascun caso.

Sposarsi consapevolmente

Cinque cose da ricordare:

1. Il matrimonio e l'unione civile sono scelte personali che producono effetti giuridici.
2. I diritti reciproci sono accompagnati da doveri di solidarietà e responsabilità.
3. La famiglia si fonda sulla parità e sulla condivisione delle decisioni.
4. Il regime patrimoniale è una scelta importante, che merita di essere compresa prima della celebrazione.
5. Conoscere i propri diritti e doveri significa affrontare il progetto di vita comune con maggiore consapevolezza.

> «La consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri è parte integrante di un progetto di vita condiviso».